

Ordinanza municipale sulla custodia dei cani e sulla tassa annuale

Il Municipio di Cerentino,

- la Legge sui cani del 19.02.2008 e il relativo Regolamento del 30.12.2025;
- gli articoli 107, 192 LOC e 23, 24 RALOC;

emana la seguente

ORDINANZA

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina:

- a) le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del comune;
- b) il prelievo della tassa sui cani.

Art. 2 Responsabilità

1 Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.

2 Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.

3 È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

Art. 3 Identificazione

1 I cani devono essere iscritti alla Banca dati sui cani, conformemente alle prescrizioni federali (LFE), rispettivamente secondo le Istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.

2 Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.

Art. 4 Corsi

1 Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni federali e cantonali.

2 Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.

Art. 5 Autorizzazione

1 La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.

2 La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della prescritta documentazione.

3 L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al cpv. precedente, anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.

4 Cani in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge.

Art. 6 Struttura di detenzione

Il Municipio verifica la conformità del luogo e della struttura di detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati.

Art. 7 Cani pericolosi - Definizione e obblighi

1 Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali.

Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.

2 È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.

3 In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, la Polizia comunale procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.

4 Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dalla Polizia comunale all'Ufficio del Veterinario cantonale.

Art. 8 Fuga

1 Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni, rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie, ad evitare la fuga del proprio animale.

2 La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.

Art. 9 Disposizioni generali

1 È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, aree scolastiche, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici. I cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

2 Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.

3 I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.

4 Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai cpv. precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

Art. 10 Aree di svago e di sfogo

1 Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.

2 I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se opportuno il guinzaglio.

Art. 11 Norme igienico-sanitarie

1 Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta, ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.

2 Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.

3 Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.

4 Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 12 Quietè pubblica

I detentori di cani sono tenuti a prendere tutte le misure atte a salvaguardare la quiete pubblica e adottare le necessarie precauzioni al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Restano riservate le disposizioni municipali sulla repressione dei rumori molesti.

Art. 13 Cani incustoditi

1 I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.

2 In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

3 La riconsegna del cane al proprietario o al detentore potrà avvenire solo dopo il pagamento delle spese di recupero, trasporto e custodia.

Art. 14 Morte dell'animale

1 In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (OERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.

2 La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla Banca Dati (AMICUS) entro 10 giorni dalla stessa.

Art. 15 Tassa

Tutti i proprietari di cani sono soggetti al pagamento, per ogni cane detenuto, di una tassa annuale.

Art. 16 Eccezioni all'assoggettamento

Non sono soggetti al pagamento della tassa annuale:

- a) i detentori di cani di età inferiore a 3 mesi;
- b) i detentori di cani deceduti prima del 1° aprile;
- c) i detentori entrati in possesso di un cane dopo il 30 settembre;
- d) i detentori che, dopo un proprio cambiamento di domicilio o un cambiamento di proprietà del cane, per l'animale in oggetto possono comprovare l'avvenuto pagamento della tassa dell'anno presso il Comune di provenienza;
- e) i detentori di cani secondo l'articolo 5 RCani.

Art. 17 Ammontare della tassa

1 La tassa sui cani viene fissata in fr. 100.- annui per cane; l'importo è comprensivo della quota di fr. 65.- di spettanza cantonale;

Art. 18 Prelievo

1 La tassa viene notificata ai detentori di cani come definiti in base agli artt. 15 e 16 della presente Ordinanza.

2 Eventuali contestazioni sono da presentare, entro 30 giorni dalla notifica della fattura, al Municipio che emanerà una formale decisione.

3 Sono escluse tasse pro rata tempore.

Art. 19 Recupero di tasse arretrate

Nel caso in cui dovessero emergere casi di cani senza microchip o non registrati all'anagrafe canina e si rendesse pertanto necessario procedere con il recupero di eventuali tasse arretrate, il Municipio potrà procedere alla fatturazione per gli anni arretrati di sua competenza e segnalerà il caso all'Autorità cantonale competente.

Art. 20 Sanzioni

1 Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di fr. 20'000.-.

2 Il Municipio infligge le multe disciplinari sulla base dell'Allegato (Multe disciplinari) del Regolamento cantonale sui cani (RCani).

3 In tutti gli altri casi di infrazione non contemplate dal cpv. 2 (vedi anche articoli 21 e 22 della Legge cantonale sui cani (LCani), articolo 25 RCani e ogni altra Disposizione di Legge federali e cantonali in materia, l'importo minimo della multa è di fr. 100.-.

4 La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

Art. 21 Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

Art. 22 Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza è abrogata ogni precedente disposizione in materia.

Art. 23 Entrata in vigore

L'ordinanza è pubblicata agli albi comunali nel periodo dal 17 agosto 2026 al 15 settembre 2026 (art. 192 LOC).

Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 208 della LOC.

Per il Municipio

Il Sindaco
f.to Claudio Degiovannini

Il Segretario
f.to Thibaut Stefanicki

